

Attività di chi non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica

Negli ultimi anni si sono susseguiti interventi del Ministro tendenti a favorire l'insegnamento di religione cattolica e a discriminare chi non si avvale.

Due sono state le questioni più rilevanti: lo svolgimento delle attività per chi non si avvale e la sua qualità e le problematiche relative alla valutazione di chi si avvale e chi no.

Lo svolgimento delle attività per chi non si avvale è stato messo in discussione in particolare dal modulo allegato alla CM sulle iscrizioni alla scuola primaria, che non conteneva l'opzione delle attività didattiche e formative, sempre presente dal 1984, anno di revisione delle norme concordatarie. La sentenza del Consiglio di Stato n. 7249 del 7/05/10, pur modificando la sentenza del TAR Lazio, che annullava la partecipazione dell'insegnante di religione cattolica alla determinazione del credito per l'ammissione agli esami di Stato della scuola secondaria, mette però in evidenza l'obbligo dell'amministrazione di offrire attività a chi non si avvale.

In seguito anche il Tribunale di Padova ha emesso sentenza nei confronti di una scuola obbligandola a organizzare tali attività.

Nel frattempo era divenuto di pubblico dominio la presenza nel bilancio del Ministero dell'istruzione di una specifica voce di bilancio relativa alle attività per chi non si avvale.

Per finire la CM 59/10 relativa all'adeguamento dell'organico di diritto al fatto per l'a.s. 2010/11 esplicita alla voce "personale docente" **"Si richiama l'attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati."**

A questo punto sta alla capacità di iniziativa e pressione da parte di genitori, sindacati e associazioni, sui dirigenti scolastici e sugli Uffici scolastici regionali e provinciali far in modo che l'attività venga attivata in seguito a formale delibera del Collegio docenti e siano assegnati i docenti incaricati, fatto avvenuto già l'anno scorso in alcune realtà fra cui Bologna.

Sentenza CdStato 7/05/10

17. Occorre, tuttavia, a questo punto, affrontare un problema che, pur non rientrando nel thema decidendum del presente giudizio, è stato tuttavia oggetto di specifica di trattazione da parte del primo giudice: ovvero la constatazione che in molte scuole gli insegnamenti alternativi all'ora di religione non sono attivati, lasciando così agli studenti che non intendono avvalersi come unica alternativa quella di non svolgere alcuna attività didattica. Si tratta di un argomento che, come si ricordava all'inizio, è stato utilizzato dal T.a.r. per rafforzare la tesi della illegittimità delle ordinanze impugnate. Pur non essendo specificamente dedotto nei motivi di ricorso, la preoccupazione manifestata dal giudice di primo grado va tenuta nella massima considerazione.

Non vi è dubbio, infatti, che la mancata attivazione dei corsi alternativi rischi di mettere in crisi uno dei presupposti su cui si fondano le ordinanze impugnate, che, nel mettere sullo stesso piano, ai fini della valutazione come credito scolastico nell'ambito della c.d. banda di oscillazione, l'insegnamento della religione e l'insegnamento dei corsi alternativi per i non avvalentisi, danno quasi per scontato che i corsi alternativi esistano ovunque.

Al contrario, è circostanza nota che in molte scuole i corsi alternativi non sono attivati e questo rischia di pregiudicare la libertà religiosa dei non avvalentisi e di compromettere la logica delle ordinanze in esame.

Infatti, nelle scuole in cui il corso alternativo non è attivato, lo studente che per motivi religiosi non intenda avvalersi dell'insegnamento della religione, ha come sola alternativa quella di non fare nulla (a parte eventuali iniziative individuali o di c.d. studio assistito).

La mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 Cost.

Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell'insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza

essere discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola, specie alla luce della scelta compiuta nelle ordinanze della cui legittimità ora si discute.

Di questo aspetto il Ministero appellante dovrà necessariamente farsi carico, perché altrimenti si alimenterebbe una situazione non coerente con quanto le stesse ordinanze impugnate sembrano invece presupporre.

Per quanto riguarda la **valutazione** appare chiaro che la sentenza del Consiglio di Stato “*mette sullo stesso piano, ..., l’insegnamento della religione e l’insegnamento dei corsi alternativi per i non avvalentisi*”.

Pertanto anche l’insegnante delle attività per i non avvalentisi ha gli stessi diritti e doveri di quello dell’irc, che fornisce solo un giudizio sull’impegno dell’allievo su modulo a parte dalla pagella e vota in Consiglio di classe sulla promozione solo se il suo voto non risulta determinante.

Occorre ricordare infatti che l’insegnamento della religione cattolica e le attività collettive o individuali per chi non si avvale sono facoltativi e non possono discriminare chi in piena libertà sceglie di allontanarsi dalla scuola durante tali ore (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 13/91).

Bruno Moretto, Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Tutti i materiali sono disponibili su <http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm>